

COMMISSIONE VIII

TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE

LXVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANGELINI

INDICE

	PAG.
Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
Trasporto gratuito di merci da parte del « Centre d'entraide internationale aux populations civiles ». (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (2372)	677
PRESIDENTE	677, 678
NICOTRA MARIA, <i>Relatore</i>	677
Autorizzazione di una maggiore spesa di 200 milioni per il completamento della ferrovia Motta Sant'Anastasia-Regalbuto. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (2402)	678
PRESIDENTE	678
Modifiche alle tasse vigenti nei porti dello Stato. (2308)	679
PRESIDENTE	679
MAZZA, <i>Relatore</i>	679
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	681

Discussione del disegno di legge: Trasporto gratuito di merci da parte del « Centre d'entraide internationale aux populations civiles ». (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (2372).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Trasporto gratuito di merci da parte del « Centre d'entraide internationale aux populations civiles ».

Ha facoltà di riferire il relatore, onorevole Nicotra Maria.

NICOTRA MARIA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con questo disegno di legge si vuole accordare la franchigia ferroviaria ai trasporti effettuati per conto del « Centre d'entraide internationale aux populations civiles ». Questo centro di aiuti internazionali dipende dal Comitato internazionale della Croce Rossa di Ginevra, organo che ha esclusivamente fini di beneficenza e di aiuto sociale.

Anche negli anni scorsi il Governo italiano ha accettato la richiesta, presentata dal Centro, per avere la franchigia sui suoi trasporti ed anche l'anno scorso venne regolarizzata la situazione che già esisteva di fatto, per accordi presi tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero degli esteri, il Ministero dei trasporti e il Centro. Il disegno di legge all'esame estende all'esercizio in corso i provvedimenti precedenti.

In base all'articolo 1, sono assunte a carico dello Stato le spese relative al trasporto

La seduta comincia alle 9,40.

SEMERARO SANTO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1952

ferroviario di merci in arrivo in Italia e in transito per il territorio italiano, destinate gratuitamente al « Centre d'entraide internationale aux populations civiles » e da questo alle popolazioni dei paesi danneggiati dalla guerra o da pubbliche calamità.

All'articolo 2, il disegno di legge dispone che le spese saranno rimborsate integralmente all'Amministrazione delle ferrovie dal Tesoro, in base ai conti di debito mensili.

Nell'articolo 3, la gratuità dei trasporti è prevista per un importo non superiore a 15 milioni e ad essa sarà fatto fronte con riduzione di pari importo del fondo di riserva per le spese di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51.

All'articolo 4 è stabilito che, ove l'ammontare dei trasporti superi l'importo di lire 15 milioni, l'eccedenza farà carico al Centro. Informo la Commissione che la spesa sopportata per il periodo dall'agosto 1946 al giugno 1949 è stata di 40 milioni di lire, cosicché siamo assai al di sotto dei 15 milioni annui.

In relazione alla natura dell'ente e al fatto che di queste merci hanno usufruito anche le popolazioni del nostro paese, come, per esempio, quelle alluvionate del Polesine, ritengo che sia il caso di approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Sono assunte a carico dello Stato, per l'esercizio finanziario 1950-51, le spese relative al trasporto ferroviario di merci in arrivo in Italia e in transito sul percorso italiano, destinate gratuitamente al « Centre d'entraide internationale aux populations civiles » e da questo alle popolazioni dei paesi vittime della guerra o di altre pubbliche calamità.

(È approvato).

ART. 2.

Le spese di cui all'articolo 1 saranno rimborsate integralmente dal Tesoro all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in base ai conti di debito presentati mensilmente dall'Amministrazione ferroviaria medesima.

(È approvato).

ART. 3.

Alla spesa derivante dalla presente legge prevista per un importo non superiore a lire 15 milioni, sarà fatto fronte con riduzione di pari importo del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo 458 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51.

(È approvato).

ART. 4.

Qualora l'ammontare dei trasporti eseguiti superasse l'importo di lire 15 milioni, di cui all'articolo 3, l'eccedenza farà carico al « Centre d'entraide internationale aux populations civiles ».

(È approvato).

ART. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione di una maggiore spesa di 200 milioni per il completamento della ferrovia Motta Sant'Anastasia-Regalbuto. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (2402).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di una maggiore spesa di 200 milioni per il completamento della ferrovia Motta Sant'Anastasia-Regalbuto », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

Poiché il relatore, onorevole Caroniti, è assente, riferirò brevemente io stesso sull'argomento.

Basta, del resto, esaminare gli articoli del progetto che riguarda il completamento della ricostruzione della ferrovia Motta Sant'Anastasia-Regalbuto, per il quale lavoro viene autorizzata l'ulteriore spesa di 200 milioni.

Il disegno di legge ha avuto il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1952

Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Per il completamento della ricostruzione della ferrovia Motta Sant'Anastasia-Regalbuto, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni.

(È approvato).

ART. 2.

La somma di lire 200 milioni, di cui al precedente articolo, sarà stanziata sul capitolo 53 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1951-52.

Alla copertura della suddetta spesa sarà provveduto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 51 del sopra-indicato stato di previsione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alle tasse vigenti nei porti dello Stato. (2308).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifiche alle tasse vigenti nei porti dello Stato.

Ha facoltà di riferire il relatore, onorevole Mazza.

MAZZA, *Relatore*. Dichiaro di essere favorevole a questo disegno di legge e invito la Commissione a dare la sua approvazione.

Gli aumenti sono stati contenuti al fine di non gravare troppo l'armamento, di non deviare il traffico verso porti stranieri e di non deviare il traffico delle merci verso la Svizzera. L'entità degli aumenti è tale, da far ritenere giusto il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

La sopratassa di ancoraggio stabilita dal decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 965, nella misura di centesimi cinque per ogni ton-

nellata di stazza netta delle navi in arrivo nel porto di Genova ed aumentate a centesimi 10 dall'articolo 2, lettera a) del regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, ed a lire una con l'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730, viene fissata in lire due.

La sopratassa di ancoraggio, istituita dall'articolo 12 del decreto-legge luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448, successivamente confermata con l'articolo 3 del regio decreto 25 marzo 1923, n. 1018, nella misura di centesimi dieci per ogni tonnellata di stazza netta delle navi in arrivo nel porto di Napoli ed elevata ad una lira con l'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730, viene fissata in lire due.

Il limite minimo della sopratassa di ancoraggio, stabilito dalla legge 16 giugno 1938, n. 1029, per le navi che compiono crociere turistiche è elevato a lire 800.

(È approvato).

ART. 2.

La tassa sulle merci, imposta, per i porti di Genova, Venezia, Livorno e Napoli, rispettivamente con l'articolo 2, lettera b) del regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, con l'articolo 7 del regio decreto-legge 9 dicembre 1923, n. 3233, con l'articolo 6 del regio decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 3249, e con l'articolo 4, lettera h) del regio decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 239, modificati dall'articolo 1 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, dal regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1976, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730, è fissata per ogni tonnellata metrica di merci sbarcate ed imbarcate nella misura seguente:

1°) *Merchi sbarcate:*

A) Per quelli fra i porti sopraindicati, il cui movimento complessivo di merci imbarcate e sbarcate sia superiore a 5.000.000 di tonnellate annue:

lire 15 quando si tratti di sabbia, ghiaia e pozzolana; argilla e terre refrattarie; caolino e quarzite non macinati; calce viva e spenta; pietra da cemento e da calce; cementi ed agglomerati cementizi; piastrelle e pietre da pavimentazione; laterizi, pietre da costruzione;

lire 25 quando si tratti di carbone e olii minerali alla rinfusa;

lire 70 quando si tratti di articoli di abbigliamento; cacao; caffè; colofonia e resine; droghe e coloniali; glucosio; gomma in

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1952

genere; macchine e veicoli; oli minerali in fusti, paraffina; prodotti alimentari in conserva; tabacco; tamarindo, the e trementina;

lire 35 per le altre merci non indicate nelle categorie sopraindicate.

B) Per quelli fra i porti sopraindicati il cui movimento complessivo annuo di merci imbarcate e sbarcate sia inferiore a 5.000.000 di tonnellate le tasse di cui alla precedente lettera A sono ridotte rispettivamente a lire 10, 20, 60 e 30.

2°) *Merci imbarcate:*

A) Per quelli fra i sopraindicati porti il cui movimento complessivo di merci imbarcate e sbarcate sia superiore a 5.000.000 di tonnellate annue:

lire 10 quando si tratti di sabbia, ghiaia, pozzolana, argilla e terre refrattarie, caolino e quarzite non macinati; calce viva e spenta; pietra da cemento e da calce; cementi ed agglomerati cementizi; piastrelle e pietre da pavimentazione, laterizi, pietre da costruzione;

lire 35 quando si tratti di articoli di abbigliamento; cacao, caffè; colofonia e resine, droghe e coloniali, glucosio, gomma in genere, macchine e veicoli, oli minerali in fusti, paraffina, prodotti alimentari in conserva, tabacco, tamarindo, the, trementina;

lire 15 per tutte le altre merci.

B) Per quelli fra i porti suddetti il cui movimento complessivo annuo di merci imbarcate e sbarcate sia inferiore a 5.000.000 di tonnellate le tasse di cui alla precedente lettera A) sono rispettivamente ridotte a lire 6, 35 e 9.

3.) *Merci in transito:*

Le merci in transito provenienti o dirette a paesi esteri pagheranno sia all'imbarco che allo sbarco:

lire 15 quando si tratti di carbone, e oli minerali alla rinfusa;

lire 30 per tutte le altre merci.

4) Restano invariate le misure delle tasse stabilite con l'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730, per i fosfati, nitrati e cereali, sbarcati, imbarcati o in transito.

(*E approvato*).

ART. 3.

Per il porto di Civitavecchia la tassa sulle merci di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 1390, modificato col decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1796, e

col decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730, viene fissata rispettivamente per le merci sbarcate e per le merci imbarcate come per i porti di cui al precedente articolo 2 aventi un movimento complessivo annuo inferiore ai 5.000.000 di tonnellate.

Per il porto di Ravenna la tassa sulle merci di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1391, modificato dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730, viene fissata rispettivamente per le merci sbarcate e per le merci imbarcate come al comma precedente.

(*E approvato*).

ART. 4.

Le tasse di sbarco sulle merci provenienti dall'estero e sbarcate nei porti e nelle spiagge dello Stato, di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1592, convertito nella legge 6 giugno 1932, n. 891, modificato con l'articolo 2 della legge 14 marzo 1940, n. 240, e dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730, sono fissate come segue:

a) lire 20 a tonnellata per i materiali da costruzione muraria;

b) lire 60 a tonnellata per le altre merci con esclusione dei fosfati, nitrati e cereali, per le quali restano invariate le misure fissate dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730.

(*E approvato*).

ART. 5

La tassa di carico e scarico dei carri ferroviari stabilita, per il porto di Genova, con l'articolo 2, lettera a) del regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, modificato con l'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730, e, per il porto di Napoli, con l'articolo 4, lettera c) del regio decreto-legge 20 gennaio 1924 n. 239, modificato con l'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730, resta fissata nella misura di lire 20.

(*E approvato*).

ART. 6.

Per i piroscafi nazionali addetti al servizio di rimorchio, per le barche ed i piccoli bastimenti a vela e per i piccoli piroscafi con o senza coperta non addetti al rimorchio, rispet-

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1952

tivamente contemplati dagli articoli 24 e 35, lettere a) e b) della legge 23 luglio 1896, n. 318, i quali a norma dell'articolo 1, ultimo comma, del regio decreto 21 dicembre 1899, n. 465, paghino la sopratassa di ancoraggio una volta l'anno insieme con la tassa di ancoraggio, la misura delle sopratasse, quale è prevista dall'articolo 1 della presente legge, sarà imposta in proporzione del periodo intercedente tra l'entrata in vigore della presente legge e la scadenza della sopratassa già corrisposta, sotto deduzione della sopratassa di ancoraggio già pagata proporzionalmente al medesimo periodo.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Trasporto gratuito di merci da parte del « Centre d'entraide internationale aux populations civiles » (2372):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Autorizzazione di una maggiore spesa di 200 milioni per il completamento della ferrovia Motta Sant'Anastasia-Regalbuto » (2402):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Modifiche alle tasse vigenti nei porti dello Stato » (2308):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini, Babbi, Borsellino, Capacchione, Cara, Colasanto, Cotani, De Palma, Ducci, Farinet, Foderaro, Giannini Olga, Jacoponi, Jervolino Angelo Raffaele, Lombardi Riccardo, Manera, Mazza, Momoli, Monticelli, Nicotra Maria, Sala, Salvatore, Semeraro Santo, Serbandini, Sica, Suraci, Tomba, Tommasi e Viale.

La seduta termina alle 10,30.